



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Parere n.111 del 17/12/2014

PREC 264-14-L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società Egar Costruzioni Srl – “*Progetto di Riqualificazione ed ammodernamento della rete fognaria e del depuratore comunale*” - Importo a base di gara: € 1.808.263,74 - S.A.: Comune di Prata Sannita (CE)

Contributo all’Autorità - mancato pagamento del contributo all’Autorità a causa dell’intervenuta sospensione del servizio di riscossione a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle offerte - impossibilità di pagamento del contributo - richiesta di proroga del termine di presentazione - non concessa – presunta illegittimità ed impossibilità di partecipare alla gara - non sussiste

In caso di interruzione del servizio di riscossione dei contributi di gara all’Autorità, il concorrente impossibilitato al pagamento del contributo entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte non incorre in una causa di esclusione dalle procedure di gara, essendo ammissibile, in tali casi, l’integrazione documentale della ricevuta del versamento del contributo, che comunque è dovuto, effettuata nella prima data utile dopo il ripristino del funzionamento del sistema informatico. Per tali ragioni, la concessione di una proroga del termine di presentazione delle offerte a causa dell’interruzione del servizio di riscossione contributi all’Autorità costituisce una mera scelta discrezionale della stazione appaltante e non un obbligo e l’eventuale mancata proroga non viola i principi generali in materia di contratti pubblici.

Articolo 1, commi 65 e 67 della l. n. 266/2005

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 4 agosto 2014 è pervenuta l’istanza in epigrafe con la quale la società Egar Costruzioni Srl ha contestato la mancata concessione di una proroga del termine di presentazione delle offerte da parte del Comune di Prata Sannita, richiesta dalla società medesima in ragione dell’impossibilità di pagare il contributo all’Autorità entro il termine di presentazione delle offerte, stante un problema tecnico sul sistema informatico di riscossione contributi, coincidente proprio con la scadenza del termine delle offerte fissato per il giorno 30 luglio 2014.

In particolare, la società ha rappresentato di aver predisposto gli atti di partecipazione alla gara, ma di non averli potuti presentare, vista l’impossibilità di pagamento del contributo all’Autorità: infatti, dopo aver segnalato, in data 30 luglio 2014, la presenza di un blocco del sistema informatico

dell'Autorità che impediva il pagamento del contributo in tempo utile alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'odierna istante chiedeva alla stazione appaltante la concessione di una proroga di tale termine onde consentire il versamento del contributo e non incorrere in una causa di esclusione dalla gara.

A tale richiesta il Comune ha dato riscontro negativo, in ragione del fatto che il blocco del sistema informatico era stato tempestivamente annunciato dall'Autorità sul proprio sito informatico in data 23 luglio 2014, data nella quale era stato pubblicato il seguente comunicato: *“Contributi in sede di gara – interruzione dei servizi per il versamento da parte degli operatori economici: i servizi per il versamento dei contributi in sede di gara da parte degli operatori economici, sia on-line attraverso il portale dell'Autorità che attraverso gli sportelli fisici presso le ricevitorie Lottomatica, non saranno disponibili a partire dalle ore 20 del 29 luglio fino alle ore 13 del 30 luglio per interventi di manutenzione straordinaria. Il ripristino dei servizi sarà tempestivamente comunicato”*.

L'istante, invece, ha precisato che l'argomentazione della stazione appaltante presuppone la pretesa di dover effettuare il pagamento in anticipo e che, in ragione della causa maggiore verificatasi, sussistevano le condizioni per la concessione della proroga del termine.

La società istante e il Comune di Prata Sannita sono stati formalmente avvisati dell'istruttoria con nota di questa Autorità del 30 ottobre 2014 ed hanno partecipato al procedimento, ribadendo la fondatezza delle proprie posizioni.

In particolare, il Comune ha rappresentato che l'odierna istante non ha presentato nessuna offerta alla scadenza del bando, prevista per il giorno 30 luglio alle ore 12.00, bensì ha fatto solo pervenire una nota, trasmessa a mezzo pec il giorno 30 luglio 2014 alle ore 14.11 e a mezzo telegramma del 30 luglio 2014 delle ore 11.13, in cui ha richiesto di prorogare il termine di scadenza della partecipazione alla gara.

Mentre la società Egar ha ribadito l'illegittimità della scelta della stazione appaltante e ha richiesto la riapertura dei termini del procedimento.

Ritenuto in diritto

La questione giuridica sottoposta all'attenzione dell'Autorità presuppone una valutazione sulla sussistenza o meno di un obbligo in capo alla stazione appaltante di prorogare i termini di presentazione delle offerte nel caso in cui, a causa di un blocco del sistema informatico deputato al versamento del contributo all'Autorità, che è necessario ai fini della partecipazione alle gare, non sia possibile effettuare il relativo pagamento entro i termini di scadenza del bando.

Come noto, l'articolo 8, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006 prevede che, *“all'attuazione dei nuovi compiti, l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*, norma alla stregua della quale, *“l'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.”*

Proprio in ragione di tale quadro normativo, l'omesso versamento del contributo previsto ai fini della partecipazione alle gare, in violazione delle menzionate disposizioni, costituisce causa di esclusione dalle procedure e, dunque, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, che subordina l'esclusione dei concorrenti dalle procedure di gara al verificarsi del mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge vigenti (*cf. AVCP, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012*).

L'obbligatorietà del versamento entro il termine di scadenza del bando, tuttavia, recede nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo non sia possibile entro tale data per ragioni non

imputabili all'offerente, quali ad esempio le ipotesi di blocco del sistema deputato ai versamenti dei contributi di gara.

In tali casi, infatti, è prassi dell'Autorità suggerire alle stazioni appaltanti di accettare le offerte, sebbene prive del versamento del contributo e, dunque, di non applicare la prescritta causa di esclusione, ferma restando la permanenza dell'obbligo di regolarizzare, successivamente alla scadenza del bando, il versamento all'Autorità, non appena viene ripristinato il funzionamento del sistema di riscossione.

Ciò in ragione del fatto che, qualora si verifichi un'interruzione del servizio di riscossione dei contributi, l'eventuale impossibilità di pagamento costituisce una circostanza che non può ricadere sull'offerente, il quale, quindi, se impossibilitato a versare il contributo, non può essere escluso dalla procedura, bensì deve essere ammesso a partecipare, con l'obbligo di regolarizzazione successiva del pagamento (*cfr., in tal senso, AVCP, parere n. 89 del 22 maggio 2013; ANAC, deliberazione n. 9 del 14 ottobre 2014*).

L'Autorità, infatti, sul proprio sito istituzionale dà comunicazione sia delle interruzioni del servizio, sia dell'intervenuto ripristino di funzionamento: nel caso di specie, al comunicato del 23 luglio 2014, che annunciava il periodo di interruzione del servizio per il versamento da parte delle imprese, ha fatto seguito, in data 30 luglio 2014, la comunicazione del ripristino dei servizi per il versamento dei contributi, a decorrere dalla quale era possibile mettersi in regola con il versamento del contributo ed integrare quindi la documentazione di gara.

Né l'interruzione del servizio di riscossione contributi può costituire una circostanza che interferisce con l'espletamento delle operazioni di gara, così come calendarizzate dalle stazioni appaltanti, rallentandole con proroghe dei termini.

Se, infatti, come ampiamente illustrato, l'impossibilità di versare il contributo nei termini di gara non costituisce causa di esclusione dalla procedura, ammettendosi la possibilità di integrare successivamente la documentazione con la ricevuta del versamento effettuata nella prima data utile per eseguirlo, la mancata concessione della proroga del termine di presentazione delle offerte a causa del malfunzionamento del sistema informatico dell'Autorità non determina una lesione dei principi generali in materia di contrattualistica pubblica ed, in particolare, dei principi di libera concorrenza e massima partecipazione.

Pertanto, non può ritenersi sussistente alcun obbligo generale da parte delle stazioni appaltanti di prorogare i termini di presentazione delle offerte per consentire il pagamento del contributo, qualora sussistano problematiche sul sistema informatico di versamento dei contributi per le gare, trattandosi piuttosto di una eventuale scelta discrezionale che la stazione appaltante può effettuare.

Per le ragioni esposte, appaiono, dunque, inconferenti le argomentazioni dell'istante a fondamento dell'illegittimità della mancata concessione della proroga del termine di presentazione delle offerte. Infatti, la Egar Costruzioni Srl avrebbe potuto partecipare alla procedura, dichiarando di non aver potuto procedere al versamento del contributo entro il termine per causa a lui non imputabile, stante l'interruzione dei servizi di riscossione dei contributi di gara nei confronti dell'Autorità e procedere poi al relativo versamento non appena il funzionamento del sistema veniva ripristinato, senza per questo incorrere in alcuna causa di esclusione dalla gara.

Pertanto, si ritiene che il Comune non era tenuto a prorogare il termine di scadenza delle offerte a causa dell'interruzione del servizio informativo di riscossione dei contributi di gara all'Autorità.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la scelta del Comune di Prata Sannita di non prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte non costituisca una violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 16 gennaio 2015

Il Segretario Rosetta Greco